



Istituti socio-sanitari-assistenziali (AGIDAE)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: PREVIFONDER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ¹	ad oggi	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	27/09/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ¹⁻²	TFR
28/09/2010	ad oggi	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVIFONDER

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti.

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 22/11/2010. "Art. 30 - Trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29/5/1982, n. 297. "

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI – AGIDAE

Indice:

20/02/2017 CCNL Testo definitivo
21/12/2016 CCNL Ipotesi di accordo
22/11/2010 CCNL Testo definitivo
28/09/2010 CCNL Ipotesi di accordo
20/10/2008 CCNL Testo definitivo
26/03/2007 PREVIFONDER accordo istitutivo
08/07/2003 CCNL Testo definitivo
22/03/1999 CCNL Testo definitivo

20/02/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/2/2017, si sono incontrati presso la sede AGIDAE, l'AGIDAE e la FP-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, ed hanno proceduto alla firma del rinnovo del CCNL 1/1/2017 - 31/12/2019, dopo la sigla dell'ipotesi di rinnovo del 21/12/2016.

Art. 30 Previdenza complementare

Le parti, avendo già definito nei CCNL precedenti, i costi contrattuali per la previdenza complementare, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL definiranno il fondo contrattuale a cui far riferimento per le adesioni.

21/12/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/12/2016, tra AGIDAE e FP-CGIL, FISASCAT-CISL aderente a Fist-Cisl, e UILTUCS, si è proceduto alla firma dell'ipotesi di rinnovo del CCNL 1/1/2017 - 31/12/2019.

Art. 30 Previdenza complementare

Le parti, avendo già definito nei CCNL precedenti, i costi contrattuali per la previdenza complementare, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL definiranno il fondo contrattuale a cui far riferimento per le adesioni.

22/11/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

In data 22/11/2010, tra l'AGIDAE, e la FP-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, si è proceduto alla firma del rinnovo del CCNL 1/1/2010 - 31/12/2012, dopo la sigla dell'ipotesi del 28/9/2010.

Salvo che per la decorrenza delle tabelle economiche, gli articoli contrattuali modificati decorrono dalla data odierna.

Il presente Contratto decorre dall'1/1/2010 e scade il 31/12/2012.

ART. 31 - Previdenza complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria, e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, le parti individuano, per i lavoratori del settore, il Fondo Negoziante di Previdenza Complementare, denominato PREVIFONDER.

Le parti si impegnano a costituire PREVIFONDER (Fondo di Previdenza complementare Enti Religiosi), cui contribuiranno i datori di lavoro nella misura dell'1,05%, di cui lo 0,05 destinato a quota associativa, della retribuzione mensile utile per il computo del TFR e in pari percentuale i lavoratori iscritti, secondo quanto definito negli accordi applicativi.

All'atto dell'iscrizione al Fondo verrà versata una quota di iscrizione una tantum pari a 14 euro, di cui € 7,00 a carico dell'ente gestore ed €7,00 carico del lavoratore.

A PREVIFONDER potranno iscriversi altresì i lavoratori religiosi, operanti negli Istituti AGIDAE, con un contributo virtualmente parametrato al livello e all'anzianità di servizio maturata.

A partire dall'1/01/2012, qualora non sia stato costituito PREVIFONDER, i lavoratori potranno aderire al Fondo di Previdenza complementare contrattuale già costituito che le Parti provvederanno entro tale data ad individuare.

Gli oneri a carico dell'ente gestore, di cui al presente articolo, sono dovuti esclusivamente nei confronti di PREVIFONDER o del Fondo scelto dalle Parti.

28/09/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/9/2010, tra AGIDAE e FPCGIL, FISASCATCISL, UILTUCSUIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 1/1/2010 - 31/12/2012.

Gli articoli contrattuali modificati dal presente Accordo decorrono dall'1/11/2010.

Le OO.SS. procederanno ad effettuare una consultazione tra i lavoratori e scioglieranno la riserva entro il 29/10/2010.

Art. 31 Previdenza complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria, e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, le parti individuano, per i lavoratori del settore, il Fondo Negoziante di Previdenza Complementare, denominato PREVIFONDER.

Le parti si impegnano a costituire PREVIFONDER (Fondo di Previdenza complementare Enti religiosi), cui contribuiranno i datori di lavoro nella misura dell'1,05%, di cui lo 0,05 destinato a quota associativa, della retribuzione mensile utile per il computo del TFR e in pari percentuale i lavoratori iscritti, secondo quanto definito negli accordi applicativi.

All'atto dell'iscrizione al Fondo verrà versata una quota di iscrizione una tantum pari a 14 euro, di cui 7,00 a carico dell'ente gestore e 7,00 carico del lavoratore.

Al Previfonder potranno iscriversi altresì i lavoratori religiosi, operanti negli istituti Agidae, con un contributo virtualmente parametrato al livello e all'anzianità di servizio maturata.

A partire dall'1/1/2012, qualora non sia stato costituito PREVIFONDER i lavoratori potranno aderire al Fondo di Previdenza complementare contrattuale già costituito che le Parti provvederanno entro tale data ad individuare.

Gli oneri a carico dell'ente gestore, di cui al presente articolo, sono dovuti esclusivamente nei confronti di Previfonder o del Fondo scelto dalle Parti.

20/10/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/10/2008, tra l'AGIDAE, FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, ed hanno proceduto alla firma della presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del.

Gli articoli contrattuali modificati dal presente Accordo decorrono dall'1/11/2008.

Il presente Contratto decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2009.

Art. 31 Previdenza complementare

Le parti, preso atto delle norme previste dal e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza

complementare, si sono impegnate, con Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27/4/2007, ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un Fondo di Previdenza Complementare, denominato PREVIFONDER, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.

Sarà compito degli organi statuari del predetto PREVIFONDER, definire modalità e quote di iscrizione.

Le quote di contribuzione minima a carico azienda e a carico dipendente, definite da PREVIFONDER, fanno parte integrante del presente CCNL.

26/03/2007

PREVIFONDER - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti religiosi e nel Terzo Settore - PROTOCOLLO D'INTESA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti:

- visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
- vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- preso atto che gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementare rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;

- che l'attuale assetto legislativo definito dal DLGS. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale;
- consapevoli delle necessità di assicurare una copertura pensionistica complementare ai lavoratori ed alle lavoratrici occupati nell'area e nelle attività degli Enti religiosi e del Terzo Settore;

convengono di istituire una forma pensionistica complementare, di natura negoziale, denominata PREVIFONDER - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti Religiosi e nel Terzo Settore.

Il fondo pensione PREVIFONDER viene istituito dalle associazioni di rappresentanza degli enti: AGIDAE e UNEBA, e dalle Categorie Sindacali firmatarie congiuntamente del CCNL Scuola: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, SINASCA, e dalle Categorie Sindacali firmatarie congiuntamente del CCNL socio-sanitario-assistenziale-educativo: F.P. CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL; e si rivolge ai lavoratori e alle lavoratrici dei settori a cui sono applicati i contratti:

- CCNL AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - per il personale operante negli istituti scolastico-educativi gestiti da istituzioni ed enti religiosi;
- CCNL AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - per il personale operante negli Istituti Socio-Sanitari-Assistenziali-Educativi;
- CCNL UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, per il personale operante nelle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, ivi comprese le ex IPAB.

Le parti inoltre convengono sull'importanza strategica, in prospettiva, di destinare quote della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR alla previdenza complementare:

- 1% a carico dei datori di lavoro;
- 1% a carico dei lavoratori quale adesione minima;
- 100% del TFR maturando

Tali importi saranno accantonati sulla base delle adesioni volontarie, nel Fondo a capitalizzazione individuale, PREVIFONDER, destinato a tutti i lavoratori degli enti religiosi e più in generale di enti ed istituzioni rientranti nel Terzo Settore.

Le parti si impegnano ad indirizzare, in tal senso, l'evoluzione del sistema di relazioni sindacali verso esiti che favoriscano tale processo.

Le parti, considerata la presenza di altre OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore scolastico-educativo, della formazione professionale, dell'assistenza e della sanità privata e convenzionata, si impegnano a garantire le forme più adeguate di coinvolgimento delle stesse nella definizione e nella composizione degli organismi del Fondo PREVIFONDER.

AGIDAE
FLC CGIL
UNEBA
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS
SINASCA
F.P. CGIL

08/07/2003

Art. 31 - Previdenza complementare

Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare, s'impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un Fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.

A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto Fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici.

Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che dovrà elaborare una proposta operativa entro il 30.6.04.

22/03/1999

NORMA PROGRAMMATICA

Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare, si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.

A tal fine convengono sulla necessità di compiere un'ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici.

Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell'apporto di esperti competenti in materia.
